

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI  
ORDINE DEI GEOLOGI  
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI  
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Prot. n. 013/OCT/2023 – PEC

Aosta, 31 luglio 2023

Spettabili

Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri  
Laureati

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori  
Agronomi e dei Dottori Forestali

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi

**LORO SEDI**

Oggetto: **Legge 21 aprile 2023, n. 49 - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.**

Buongiorno,

i sottoscritti Ordini e Collegi Tecnici della Regione Autonoma Valle d'Aosta, si permettono di sottoporre alla v/s Attenzione quanto da loro congiuntamente elaborato in merito all'applicazione della L. 49/2023, derivante dalla lettura del combinato disposto della legge stessa con il D.Lgs. 36/2023 (codice).

Nella speranza che quanto sopra possa contribuire alla determinazione di un indirizzo applicativo della L. 49/2023, uniforme a livello nazionale, restiamo a disposizione per qualsiasi necessità di confronto.

Distinti Saluti

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
della Valle d'Aosta  
*Ing. Alexia BENATO*




Il Presidente dell'Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della  
Valle d'Aosta

*Arch. Nando Sandro SAPIA*



Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali della Valle d'Aosta

*Dott. Agr. Roberto GAUDIO*




Il Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali e  
Periti Industriali Laureati della Valle d'Aosta

*Per. Ind. Biagio VOLPE*



Il Presidente dell'Ordine dei Geologi  
della Valle d'Aosta

*Dott. Geol. Stefano DE LEO*



Il Presidente del Collegio dei Geometri e  
Geometri Laureati della Valle d'Aosta

*Geom. Denise AVOYER*



- Allegati:

Indirizzo applicativo della L. 21 aprile 2023, n. 49

## **Equo Compenso**

Legge 21 aprile 2023, n. 49 - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*  
**e**

## **Codice dei contratti**

DLgs 31 marzo 2023, n. 36 - *Codice dei Contratti*

### **- INDIRIZZO APPLICATIVO -**

*(luglio 2023)*

#### **Definizione:**

La L. 49/2023, disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (in GURI n. 104 del 5 maggio 2023) prevede, ai sensi dell'articolo 1 che "**per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale**" nonché conforme ai compensi previsti per gli avvocati (DM 10 marzo 2014, n. 55) e per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi **in base ai decreti ministeriali** adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e quindi in base ai DM previsti dall'art. 9 della L. 27/2012 (DM 140/2012 e DM 17/6/2016).

#### **Indirizzo applicativo:**

Dalla lettura del combinato disposto delle norme, si potrebbe delineare il seguente **indirizzo applicativo**:

**Un compenso, per essere equo, deve rispettare 3 condizioni:**

- 1. essere *proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale*;**
- 2. essere *conforme ai compensi previsti dai pertinenti decreti ministeriali*;**
- 3. essere *proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto*;**

In particolare:

**A -le condizioni n. 1 e 2, sono definite a monte** dalla Committenza (nel caso di opera pubblica, sono esplicitate nel DIP da parte del RUP), in base al lavoro specifico, mediante:

- 1 - l'individuazione delle categorie d'opera, del grado di complessità, delle fasi prestazionali e delle prestazioni parziali, di cui ai pertinenti decreti ministeriali,
- 2 - il conseguente calcolo del compenso professionale, secondo i suddetti decreti ministeriali;

**B -l'importo così definito costituisce equo compenso "preventivo" per i servizi oggetto di affidamento**, in base al quale la Committenza procederà conseguentemente (affidamento diretto - procedura negoziata - procedura aperta tramite Offerta Economicamente Più Vantaggiosa OEPV o Concorso).

Resta inteso che, essendo NON EQUO l'affidamento con compenso "preventivo" inferiore a quello calcolato, il fattore "prezzo" risulta pertanto avulso da qualsiasi procedura di affidamento.

C - Il fattore "prezzo" rientra in "gioco" a consuntivo, in base alla sopracitata **condizione n. 3, che** di fatto (per definizione), **"sposta" in tale momento la verifica di equità del compenso professionale**, in base alla *"quantità e alla qualità del lavoro svolto"*. Ai fini di tale verifica gli Ordini provinciali, per loro natura, risultano gli enti preposti. Peraltro, gli Ordini provinciali sono già esplicitamente chiamati dal comma 5 dell'art. 5 della L. 49/2023 ad adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare violazioni degli iscritti alla legge stessa.

**Ne consegue che ribassi offerti prima dello svolgimento del servizio** (in sede di procedura di affidamento), **risulterebbero in contrasto con la L. 49/2023.**

**Pertanto, in riferimento al DLgs 36/2023:**

a - per **affidamenti diretti** (importo del servizio < 140.000,00 € - DLgs 36/2023, Art. 14, c.1), l'elemento relativo al costo non sarà oggetto di ribasso;

b - per **affidamenti mediante procedura negoziata senza bando** (140.000,00 € ≤ importo del servizio ≤ 215.000,00 € - DLgs 36/2023, Art. 14, c.1), con criterio di aggiudicazione dell'**Offerta Economicamente Più Vantaggiosa** (OEPV), *l'elemento relativo al costo assumerà la forma di costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi*, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, Art. 108, comma 5.

L'eventuale possibilità di adottare quale criterio di aggiudicazione il **Prezzo più basso**, nel caso di Servizi di Architettura e Ingegneria (S.A.I.), non risulta possibile ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 36/2023, Art. 50, comma 4 e D.Lgs. 36/2023, Art. 108, comma 2 che recita: *"Sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa - OEPV: ... b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura ... di importo pari o superiore a 140.000,00 €"*;

c - per **affidamenti mediante procedura aperta** (importo del servizio > 215.000,00 €) vale quanto riportato per la precedente lettera "b"